

<b>Area:</b> Personale delle categorie	<b>Materia:</b> Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa	<b>Data:</b> 26/11/2009
<p>MODIFICHE E INTEGRAZIONE ACCORDO DEL 19/03/2009 RELATIVO AI  “CRITERI E MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 92, COMMI 5 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N.38”.</p>		

**L’Amministrazione della Regione Toscana:**

FIRMATO

e le **rappresentanze sindacali:**

**per la R.S.U. Regione Toscana**

FIRMATO

**per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:**

**CGIL – F.P.**                      FIRMATO

**CISL – F.P.S**

**UIL – F.P.L.**                      FIRMATO

**CSA**

Le parti, riunite in data 26 novembre 2009, concordano la sottoscrizione del seguente accordo.

### **Modifica e integrazione dell'accordo relativo ai**

**“Criteri e modalità per la ripartizione dei fondi di incentivazione di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n.38” del 19/03/2009.**

Le parti concordano di modificare ed integrare l'accordo di cui in oggetto con le parti di seguito riportate:

### **Attività di pianificazione regionale: determinazione, ripartizione ed erogazione del fondo**

Costituiscono attività di pianificazione regionale per le quali si procede alla erogazione dell'incentivo quelle relative:

- a) alla redazione della parte pianificatoria del piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
- b) alla redazione di varianti alla parte pianificatoria del PIT, ivi compresi i casi in cui tali varianti sono contenute in piani e programmi regionali di settore che si configurano quali atti di governo del territorio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, ovvero di varianti elaborate in conseguenza di previsioni contenute in piani e programmi regionali e in accordi di pianificazione;
- c) alla redazione della parte pianificatoria di piani e programmi regionali, nei casi in cui gli stessi determinano una variazione diretta oppure un obbligo di adeguamento di strumenti di pianificazione territoriale di competenza di enti diversi dalla Regione.

La parte pianificatoria del PIT comprende tutti gli elaborati che la costituiscono con l'esclusione di quelli che fanno parte del quadro conoscitivo.

### **Progettazione: determinazione, ripartizione ed erogazione del fondo**

Le risorse da destinare al fondo sono calcolate sommando gli importi determinati secondo i criteri definiti ai commi 2 e 3, dove “N” esprime il valore percentuale massimo consentito dalle

disposizioni nazionali vigenti alla data di costituzione del gruppo di lavoro e applicato all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

In ragione della diversa complessità delle opere, all'importo posto a base di gara è applicata l'aliquota percentuale come di seguito indicata:

- a)  $0,5 \times N$  per cento per i progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- b)  $0,375 \times N$  per cento per i progetti di manutenzione straordinaria;
- c)  $0,25 \times N$  per cento per i progetti di manutenzione ordinaria.

In ragione dell'entità del costo dell'opera, all'importo posto a base di gara è applicata l'aliquota percentuale come di seguito indicata:

- a)  $0,5 \times N$  per cento fino a euro 2.000.000,00;
- b)  $0,375 \times N$  per cento sull'importo eccedente euro 2.000.000,00 fino a euro 3.000.000,00;
- c)  $0,25 \times N$  per cento sull'importo eccedente euro 3.000.000,00 fino a euro 4.000.000,00;
- d)  $0,125 \times N$  per cento sull'importo eccedente euro 4.000.000,00 fino a euro 5.000.000,00;
- e)  $0,05 \times N$  per cento sull'importo eccedente euro 5.000.000,00 fino a euro 6.000.000,00;
- f) 0,00 per cento sull'importo eccedente euro 6.000.000,00.

In considerazione della particolare complessità e rilevanza economica, nei casi di project financing la somma da destinare al fondo di incentivazione è calcolata applicando la percentuale N all'intero costo dell'opera ed è assegnata secondo i criteri di seguito esplicitati.

## **Individuazione e costituzione dei gruppi tecnici per la progettazione e la pianificazione**

Per quanto riguarda l'individuazione dei gruppi tecnici per la redazione degli atti di pianificazione e per la progettazione si riprendono i criteri già previsti dal vigente regolamento (recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della L. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni).

In particolare i gruppi tecnici sono costituiti da dipendenti regionali individuati, fatto salvo quanto previsto in materia di collaudo dall'art. 120 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE" e dal

regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, secondo il criterio della competenza professionale, della rotazione degli affidamenti e della progressiva graduazione dell’entità degli incarichi, con finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale tecnico. Inoltre il conferimento degli incarichi a tutto il personale sia con rapporto di lavoro a tempo pieno sia con rapporto di lavoro a tempo parziale avviene, fermo restando quanto previsto dall’art. 90 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 per i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale, previa verifica da parte del dirigente che propone la costituzione del gruppo tecnico, sentito il direttore generale di assegnazione del dipendente, della inesistenza di incompatibilità con l’eventuale svolgimento di attività extraimpiego autorizzate dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale o ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1347 del 21/10/1996.

Al fine di verificare il rispetto dei criteri e dei limiti al conferimento degli incarichi ai dipendenti, i direttori generali effettuano annualmente un monitoraggio degli incarichi conferiti al personale della propria direzione generale.

Nel procedimento di costituzione del gruppo tecnico il nuovo regolamento attribuisce un ruolo più incisivo al direttore generale. Infatti è previsto che i dirigenti propongano al direttore generale la costituzione dei gruppi tecnici sia per la progettazione di un’opera sia per la redazione degli atti di pianificazione. Il Direttore generale, verificata la coerenza delle suddette proposte con la programmazione regionale e con le risorse finanziarie disponibili, individua con appositi decreti gli atti di pianificazione e le opere per cui i dirigenti sono autorizzati a procedere, nell’anno in corso, alla costituzione dei gruppi di lavoro.

Tali atti dovranno essere trasmessi alla Direzione generale competente in materia di organizzazione e personale entro il 30 aprile di ogni anno.

### **Compensi per attività di progettazione e pianificazione – condizioni di ammissibilità**

I compensi percepiti dai singoli dipendenti in attuazione del presente regolamento non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 30 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l’anno precedente.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Incentivi per le attività di progettazione concluse o in corso**

Gli incentivi alla progettazione dovuti in relazione ad attività anche singole di progettazione concluse al 31 dicembre 2008 restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della costituzione del gruppo tecnico di progettazione effettuato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002 applicando la percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa deliberazione.

Nel caso di attività di progettazione in corso alla data del 31 dicembre 2008 e concluse successivamente a tale data, gli incentivi sono determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002 applicando la percentuale di cui all'articolo 61, comma 7 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Le attività di progettazione affidate successivamente al 31 dicembre 2008 restano disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002, applicando la percentuale di cui all'articolo 61, comma 7 bis, del d.l.112/2008, convertito con modificazioni dalla l.133/2008.

### **Criteri per l'assegnazione del fondo per livello di progettazione nei casi di progetti già avviati**

Nel caso di incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva affidati successivamente all'entrata in vigore del regolamento la cui progettazione preliminare sia stata affidata sotto la vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002, le quote del fondo da assegnare tra i livelli di progettazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) sono così determinate:

- a) 20 per cento per la progettazione definitiva;
- b) 13 per cento per la progettazione esecutiva.

Nel caso di incarico di progettazione esecutiva affidato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la cui progettazione preliminare e definitiva sia stata affidata sotto la vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002, la quota del fondo da assegnare al livello di progettazione esecutiva è determinata nella misura dell'8 per cento.

**Attività di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010**

E' prevista l'erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all'articolo 52 comma 1 lettera a) della l.r.38/2007 a favore del personale dipendente della Regione che ha partecipato alla redazione di varianti alla parte pianificatoria del PIT, la cui elaborazione o approvazione sia in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010 .